

Spettabile
Poste Italiane S.p.a.
Alla c.a. Dott. Romolo Giacani
Viale Europa, 190
00144 Roma

Raccomandata a.r. anticipata via fax

OGGETTO: fallimento SKYEUROPE

L'Associazione Codacons - Coordinamento di Associazioni per la Tutela dell'Ambiente e dei Diritti di Utenti e dei Consumatori, con sede in Roma, Viale G. Mazzini, n. 73, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Avv. Giuseppe Ursini espone quanto segue

PREMESSO

- Che i mezzi di stampa hanno reso noto che la compagnia aerea slovacca SkyEurope, già in amministrazione controllata, è ormai avviata verso il fallimento.

- Che sul sito web del vettore aereo si legge il seguente avviso: *“Gentile Cliente, La informiamo che SkyEurope ha sospeso le sue vendite e le sue operazioni. Coloro che hanno acquistato i propri voli con una carta di credito devono rivolgersi alla banca che ha emesso la carta di credito per ottenere il rimborso per i voli SkyEurope non utilizzati.*

Nel caso in cui il pagamento è stato effettuato direttamente a SkyEurope con modalità differenti dalla carta di credito (i.e. bonifico bancario, contanti) nessun rimborso purtroppo è possibile. Se ha prenotato un biglietto aereo tramite agenzia di viaggio oppure tramite tour operator La preghiamo di mettersi in contatto con loro. Se è già a destinazione prenotando un albergo o noleggiando un'auto attraverso un partner SkyEurope, può rimanere in hotel ed usare l'autovettura come da Sua prenotazione. Purtroppo invece deve prenotare il Suo volo di ritorno a Sue spese con un'altra compagnia”.

- Che il Codacons sta ricevendo centinaia di e-mail di segnalazioni circa i disagi subiti dai consumatori, preoccupati non solo per i disservizi subiti ma anche della (im)possibilità di ottenere il giusto risarcimento per gli stessi o, quantomeno, il rimborso del biglietto e la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) 261/2004

* * * * *

Tutto ciò premesso, il Codacons invita e diffida Poste Italiane s.p.a. dall'effettuare qualsiasi operazione di versamento o erogazioni di fondi in favore della SkyEurope Airlines, a. s., con sede legale in Ivánska cesta 30/B, Bratislava, Repubblica Slovacca.

Si rammenta, infatti, che il principio sancito dal nostro ordinamento nell'art. 1460 c.c., inadimplenti non est adimplendum, infatti, viene riconosciuto anche dal diritto internazionale, si veda ad es. l'art.60 par. 1 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

Si ritiene che tale misura di salvaguardia possa contribuire a non aggravare i danni subiti dai consumatori.

Certi di un Vostro positivo riscontro si porgono distinti saluti.

Avv. Giuseppe Ursini
Presidente Codacons